



Al Ministro della Transizione Ecologica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e, in particolare, l'articolo 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n.55;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 con il quale il professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro della transizione ecologica;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021-2023, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 119 del 31 marzo 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante la nuova organizzazione del Ministero della transizione ecologica, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 23 marzo 2001, n. 93, "*Disposizioni in campo ambientale*" e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

VISTO l'articolo 68 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, che, nel sopprimere alcuni enti ritenuti "inutili", consentiva la proroga, da disporsi con D.P.C.M., di taluni organismi collegiali, nonché l'articolo 12, comma 20, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

VISTA l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

VISTO che, a seguito di tale soppressione, le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;

VISTO il "*Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*" approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;

VISTO il parere dell'Avvocatura generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'articolo 13 della Legge n.349/1986;

VISTO il decreto ministeriale 27 febbraio 2009 GAB-DEC-2009-21 di individuazione della associazione “Fare Ambiente – Movimento Ecologista Europeo” quale associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 349 del 1986;

VISTO il decreto ministeriale n. 264 datato 11 ottobre 2017 con il quale il Ministro dell’Ambiente *pro tempore* ha decretato il permanere dell’individuazione dell’associazione denominata “Fare Ambiente – Movimento Ecologista Europeo” quale associazione di protezione ambientale riconosciuta dell’articolo 13 della legge n. 349 del 1986;

VISTA la nota prot. 93586/MATTM del 2 settembre 2021 di avvio del procedimento di verifica della persistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 della menzionata legge n. 349 del 1986;

VISTE le note acquisite rispettivamente al prot. 105843/MATTM del 4 ottobre 2021 e al prot.108795/MATTM del 11 ottobre 2021 corredate di documentazione, con la quale l’associazione denominata “Fare Ambiente – Movimento Ecologista Europeo” ha riscontrato la suddetta nota del 2 settembre 2021;

VISTA la nota prot. 143150/MATTM del 21 dicembre 2021, con la quale l’allora Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione ha richiesto all’associazione di far pervenire documentazione integrativa relativamente ad alcune criticità riscontrate sia in ordine al requisito di un ordinamento interno democratico, sia in merito all’azione di protezione ambientale svolta nel triennio preso in esame;

VISTE le note acquisite rispettivamente al prot. 18669/MITE del 16 febbraio 2022 e al prot.34059/MITE del 17 marzo 2022 con le quali l’associazione ha provveduto ad inoltrare la documentazione richiesta;

TENUTO CONTO che la Direzione generale risorse umane e acquisti ha riscontrato nella documentazione complessivamente prodotta dall’associazione denominata “Fare Ambiente – Movimento Ecologista Europeo” sia i previsti requisiti riferiti alle finalità programmatiche e ad un ordinamento interno democratico, sia quelli riferiti alla continuità e rilevanza esterna dell’azione di protezione ambientale svolta nel triennio considerato in almeno le medesime cinque regioni;

ACQUISITA la proposta della Direzione generale risorse umane e acquisti, favorevole alla conferma dell’individuazione di cui all’articolo 13 della legge n. 349 del 1986 e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti dell’associazione denominata “Fare Ambiente – Movimento Ecologista Europeo”;

CONSIDERATO che l’associazione denominata “Fare Ambiente – Movimento Ecologista Europeo” risulta in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

DECRETA

Articolo unico

(Permanenza dell’individuazione ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 349 del 1986)

1. È confermata l’individuazione dell’associazione denominata “Fare Ambiente – Movimento Ecologista Europeo”, con sede legale a Roma in via Valadier n. 36/A - C.F. 05831981211, quale associazione di protezione ambientale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. È confermato, per l'effetto, l'inserimento dell'associazione denominata "Fare Ambiente – Movimento Ecologista Europeo" nell'Elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero.

3. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero della transizione ecologica ogni eventuale modifica statutaria, di legale rappresentanza, di sede legale, del contatto di posta elettronica certificata, nonché delle informazioni pubblicate nel sopracitato *Elenco delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute*, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero medesimo.

4. Il presente decreto è trasmesso all'associazione denominata "Fare Ambiente – Movimento Ecologista Europeo" a cura della Direzione generale risorse umane e acquisti ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica.

Roma, li


Roberto Cingolani